

**IL NUOVO PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI  
CIVILI DELLA CORTE D'APPELLO  
SOTTOSCRITTO DALL' OSSERVATORIO SULLA  
GIUSTIZIA CIVILE DEL DISTRETTO DELL'EMILIA  
ROMAGNA**

**Bologna 6 dicembre 2016**

**Redazione degli atti e dei provvedimenti**

Dott. Michele Guernelli

# Protocollo 2014

- *“...la redazione degli atti costituisce espressione tra le più importanti dell’attività professionale dell’avvocato e ... ad essa va sempre riconosciuta la massima dignità e libertà.”*  
cionondimeno
- *“si ritiene opportuno, ai fini della **semplificazione e speditezza** dei procedimenti, che gli atti difensivi siano redatti in forma **essenziale e sintetica**”*

## ***PROTOCOLLO 2016***

- ***“La sentenza*** deve essere ***sintetica, chiara*** e di agevole lettura (immediatamente comprensibile) per il cittadino e i difensori, e per i gradi successivi del giudizio. ***“***
- ***“Essa presuppone la sinteticità e chiarezza degli atti dei difensori,*** che a loro volta devono essere di agevole lettura (immediatamente comprensibili) per le altre parti e per il giudice.”

## ***PROTOCOLLO 2016***

- “Ciò comporta un’azione sulla ***tecnica di redazione (un modulo redazionale)***
- e sulla ***misura quantitativa*** degli atti dei difensori e dei provvedimenti del giudice “

# Precedenti (alcuni): *soft law*

- Protocollo d'intesa 17.12.2015 sulla redazione dei ricorsi civili e penali fra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense – Cass. 2937/2016
- Protocolli Tribunali Milano (2012-2014), Torino (2012), Reggio Emilia (2011), Corte d'Appello di Ancona (2014)
- **“Devono” – “auspicano” – “invitano” – “raccomandano”**

# Precedenti normativi:

- Processo amministrativo: Artt. 3 c. 2 (**«il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica..»**), 26, 120; 13 ter att. CPA (d.leg. 104/2010 – d.l. 168/2016) – DPCS 25.5.2015 n.40
- Art. 16 bis c. 9 octies d.l. 179/2012 (conv.l. 221/2012) - art. 19 c. 1 lett. a) n. 2-ter), D.L. 83/2015 conv. l.132/2015): **“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”**
- Artt. 132, 2° co. n. 4 (**«concosa esposizione»**), 118 disp. att., (**«succinta esposizione»**), 366 n. 3 c.p.c.

# Precedenti stranieri e sovranazionali:

- Consiglio d'Europa, Lo stato di diritto e la giustizia, Dir/doc (97)8; R(81)7 sugli strumenti per facilitare l'accesso alla giustizia; R(94)12 sull'indipendenza, l'efficacia e il ruolo dei giudici.
- Art. 47 Reg. Corte EDU – formulario di ricorso e documento integrativo
- Art. 58 Reg. Corte UE e “Istruzioni pratiche alle parti” – artt. 72 e 75 Reg. Tribunale UE e “Norme pratiche di esecuzione”
- Codice di procedura civile elvetico art. 132; Federal Rules of Civil Procedure e Rules of the Supreme Court USA (citate da Cass. 21297/2016)

# Precedenti ordinamentali

- Circolare CSM 20691/2007 sulle valutazioni di professionalità (indicatore del parametro “capacità”: “chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari” )
- Decr. 14.9.2016 Primo Pres. Cassazione sulla motivazione sintetica delle sentenze civili

# Precedenti giurisprudenziali

- **Cass.** 19100/2006, SSUU 5698/2012, 11199/2012, **20589/2014**, **21297/2016** (e molte altre) : giusto processo, leale collaborazione, finalizzazione alla decisione di merito, “con stile asciutto e sobrio”
- **App. Milano 14.10.2014**, Trib. Milano 1.10.2013
- **Cons. Stato 12.6.2015 n. 2900**: sinteticità come concetto di relazione fra questioni da esaminare e consistenza dell’atto
- **Cass. SSUU 642/2015**: “la sentenza non è un’opera dell’ingegno di carattere creativo...nel codice di rito...si richiede che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente...infatti la sentenza è un atto pubblico, espressione di una funzione pubblica, non un’opera letteraria»

# De iure condendo

- Art. 1 c. 2 lett. g) **dis. I. delega per l'efficienza del processo civile (C 2953- S 2284)**: *"introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli stessi"*; lett. H) n. 10 (PCT) *"..prevedendo le conseguenze anche processuali dell'eventuale inosservanza"*
- Proposte del **Gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti**, presentate il 1.12.2016: efficienza ed effettività; 342 - 434 e 366 c.p.c.; regime delle spese (385 c.p.c.) e 140 disp. att. c.p.c., che "istituzionalizza" i protocolli – cfr. Cass. 2937/2016

# Protocollo 2016

## Modulo redazionale: tutti gli atti (oltre a quanto prescritto dalla legge)

- Tipo e dimensione caratteri
- Numerazione pagine
- Iniziale Intitolazione/denominazione
- Indicazione delle parti
- Conclusioni alla fine con ritrascrizione dei mezzi istruttori
- Elenco documenti con numerazione e descrizione – anche nel corpo dell'atto e quale intitolazione telematica ed eventuale link

# Protocollo 2016

## Modulo redazionale: atti introduttivi (1)

- Indicazione iniziale della richiesta di sospensiva
- Dati dell'appellante/ricorrente
- Difensore e indicazione della procura con sua collocazione
- dati delle altre parti, se noti
- Estremi del provvedimento impugnato e della sua notifica
- Indice sommario iniziale

# Protocollo 2016

## Modulo redazionale: atti introduttivi (2)

- **Fatto – processo:** esposizione sommaria e funzionale **(5 pagine) – ovvero link**
- Sintesi dei motivi (se opportuna): temi trattati e norme di legge
- **Motivi:** parti censurate, anche con semplice richiamo, ragioni di censura (in fatto e in diritto) e loro rilevanza causale.
- Specificità e concentrazione: **20-30 pagine** salva l'indicazione della ragione che non consente di rispettare il limite
- Richiami di norme e sentenze in nota o senza citazioni integrali
- Evitare il semplice richiamo agli atti difensivi precedenti

# PROTOCOLLO 2016

## Modulo redazionale: atti iniziali delle altre parti

- Indicazione iniziale di appello incidentale
- Seguire ove possibile l'ordine e suddivisione dell'atto introduttivo di controparte
- Indicazione di r.g. e udienza
- Indicazione delle parti e dei difensori, della procura e della sua collocazione
- Non ripetere fatto e processo se non per confutare o motivi particolari –ovvero link
- Identici limiti quantitativi

# Protocollo 2016

## Modulo redazionale: atti successivi e conclusivi

- Conclusioni alla fine, come da udienza di p.c., stesso ordine –ovvero link
- **20-30** pagine per le conclusionali, **10-15** per le repliche, ovvero link

# Protocollo 2016

## Provvedimenti del giudice (oltre a quanto prescritto dalla legge)

- Tipo e dimensione caratteri come per gli atti
- Numerazione pagine
- All'inizio: estremi del provvedimento impugnato
- Sintesi del primo grado (domanda dell'attore, posizione del convenuto, esito)
- Motivi del gravame principale ed incidentale possibilmente con risposta contestuale, senza ripetere le argomentazioni delle parti – ovvero motivi assorbenti
- Documenti come indicati e numerati dalle parti
- Richiami normativi e di giurisprudenza ove possibile senza citazioni estese
- Indicare specificamente i precedenti dell'ufficio e giurisprudenza di merito con citazione della fonte

# Chiarezza e sinteticità (1)

- Chiarezza dello stile come chiarezza del pensiero (Scialoja; Pagni)
- Sinteticità come **mezzo** per la chiarezza come **fine**
- **Obbligo costituzionale di motivazione**: il giusto processo è **comprensibile** oltre che veloce
- «La sintesi.. è di per sé **scelta, selezione...** la sentenza non è un saggio di diritto...(il giudice) non fa ricerca a spese delle parti. Svolge la funzione di *problem solver*» (G. M. Berruti)
- Esporre il **necessario e il sufficiente**: la giusta dimensione dell'atto sta laddove non vi è nulla da aggiungere e nulla da togliere (Pagni)
- *Linguaggio tecnico e tecnica persuasiva - argomentativa*

# Chiarezza e sinteticità (2)

- Motivare è spiegare al destinatario perché una decisione è presa: la decisione del giudice è in gran parte il risultato degli atti e della attività delle parti
- Destinatari: le parti, i difensori, il giudice dell'impugnazione, la comunità dei giuristi, l'opinione pubblica
- Va adottato il punto di vista del lettore: ***“scrivere per essere letti”***

# Sanzioni o vantaggi ?

- Irricevibilità/Inammissibilità per aspecificità o ex art. 366 c.p.c.; regime delle spese; abuso del diritto; rinvio per riformulazione; omesso esame delle pagine eccedenti – tendenze di “*hard law*”

**VS**

- Adozione di un **comune** linguaggio “strutturale”: maggiore e più immediata leggibilità
- Richiamo dell’attenzione e concentrazione sulle argomentazioni essenziali per le parti e per il giudice
- Minore possibilità di errore o di omissione (**art. 112 c.p.c.**)
- **Leale collaborazione** e “smascheramento” dei dati effettivamente rilevanti (Cass. 18363/2015)
- Più agevole **lettura telematica** e contenimento delle dimensioni dei files

- *“Per esprimere un principio anche importante non sono necessarie molte pagine”*

(L.A. Sicilianos – Giudice della Corte EDU,  
luglio 2016)